

SET INFORMATIVO

MOTOCICLI E CICLOMOTORI

DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE (DIP)


DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE
AGGIUNTIVO
(DIP AGGIUNTIVO)

CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE E
GLOSSARIO

Edizione 06/2020



INSURANCE



ASSICURAZIONE R.C. AUTO (Motocicli e Ciclomotori) ed Altre Garanzie



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP DANNI

Compagnia: Insurance JSC DallBogg: Life and Health

Prodotto: AUTO

Documento predisposto a cura di Insurance Placement Agency S.r.l. che ha realizzato il prodotto.

Insurance JSC DallBogg: Life and Health è una Compagnia di Assicurazione operante in Libera Prestazione di Servizi in Italia, con numero di iscrizione II.01368 nell'Albo Imprese IVASS

Il presente Documento Informativo Precontrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del prodotto: si deve fare riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia di Assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle "Motoveicoli" per la quale è obbligatoria l'assicurazione per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private con formula Bonus Malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo.
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione.
- ✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione del veicolo guidato, illecitamente, da figli minori.
- ✓ Carico e scarico con operazioni manuali: danni involontariamente causati a terzi da operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi meccanici.

La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro pari a Euro 7.290.000,00 (Euro 6.070.000,00 per i danni alla persona e Euro 1.220.000,00 per i danni alle cose), indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Puoi inoltre integrare la polizza con le seguenti ulteriori garanzie opzionali (i dettagli sono riportati nel DIP Aggiuntivo): Incendio; Furto; Guasti Accidentali (Kasko/Collisione); Garanzie Aggiuntive (Cristalli, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Assistenza, Rinuncia alla Rivalsa).

A seconda della tipologia di veicolo assicurato non tutte le garanzie potrebbero essere disponibili.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono coperti dall'assicurazione R.C.Auto "Autoveicoli" i seguenti soggetti:
- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario,
- ✗ l'acquirente con patto di riservato dominio;
- ✗ il locatario di veicolo in leasing, per danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado dei soggetti sopra citati;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nel punto precedente. Sono inoltre presenti esclusioni relative alle garanzie opzionali, se presenti in polizza.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- se il conducente non è abilitato alla guida;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- conducente minore di 26 anni in caso di opzione "Guida esperta";
- per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.

Alle coperture assicurative – sia base che opzionali – possono essere applicati rivalse, scoperti (espressi in percentuale o cifra fissa) o franchigie (esprese in cifra fissa o in percentuale) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Scheda contrattuale, che possono portare alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Norvegia, in Islanda, in Serbia, nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra, in Svizzera e in Liechtenstein. L'assicurazione ti copre anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.



Che obblighi ho?

Quando stipuli il contratto, hai il dovere di comunicare tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del rischio. Inoltre dovrai tempestivamente comunicare a Dallbogg tutte le eventuali variazioni che si presentino in corso di contratto (es. cambio di residenza). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Dallbogg, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati in relazione alla garanzia R.C. Auto, o perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, in relazione alle garanzie opzionali.



Quando e come devo pagare?

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza all'intermediario che ha in carico il contratto; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze. Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto. Puoi chiedere la rateazione semestrale. Puoi pagare il premio tramite diverse modalità: assegno bancario o circolare, bonifico verso Agenzia, bancomat o carta di credito, SDD, vaglia postale oppure con denaro contante (in quest'ultimo caso nei limiti previsti dalla legge). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha normalmente durata annuale ed è valido dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza e termina alle ore 24 del giorno di scadenza senza necessità di disdetta.

La copertura assicurativa è comunque attiva sino all'ora e alla data di validità del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla sua scadenza.

Puoi sospendere il contratto, in caso di inutilizzo del veicolo, ma in tale periodo il veicolo è privo di copertura assicurativa. Con la riattivazione la copertura riprende effetto e la scadenza della polizza verrà posticipata per il periodo corrispondente a quello di sospensione.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non necessita di tua preventiva disdetta, in quanto non prevede il tacito rinnovo.

Puoi inoltre annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita (o consegna in conto vendita), furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte.

ASSICURAZIONE R.C. AUTO (Motoveicoli e ciclomotori)



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione RC AUTO - DIP AGGIUNTIVO RC AUTO

Compagnia: Insurance JSC DallBogg: Life and Health
Prodotto: AUTO

Data: 06/2020 (il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l'ultimo disponibile pubblicato)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), al fine di aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrariali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Insurance JSC Bogg Life and Health (con sede in AD One G.M. Dimitrov blvd. 1172 – Sofia Bulgaria, Trade Registry UIN. 200299615 VAT n. BG200299615 - Impresa autorizzata all'esercizio di distribuzione assicurativa in Libera Prestazione dei Servizi (LPS), iscritta all'albo delle Imprese di assicurazione con il numero II. 01368 - Codice Impresa ISVAP n. 40667 - iscrizione ANIA n. 0920; tel. + 359 070016406; sito internet: www.dallbogg.it, e-mail: info@dallbogg.it

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2018, il patrimonio netto della Compagnia è pari a 21,5 milioni di Lev bulgari (BGN) pari a circa 10,9 milioni di Euro, con capitale sociale, interamente versato, pari a 20,3 milioni di BGN equivalenti a circa 10,3 milioni di Euro e totale delle riserve patrimoniali, pari a 53,7 milioni di BGN equivalenti a circa 27,4 milioni di Euro. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (Solvency Capital Requirement - Requisito Patrimoniale di Solvibilità) è pari al 114,85 % (21,75 milioni di BGN pari a 11,09 milioni di Euro), mentre il Minimun Capital Requirement (Requisito Patrimoniale Minimo) è pari al 322,81% (7,7 milioni di BGN equivalenti a 3,93 milioni di Euro). La relazione finanziaria è disponibile sul sito di Dallbogg, all'indirizzo <https://dallbogg.com/en/about-us/corporate-governance/>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Dallbogg risarcisce i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato entro i limiti dei massimali indicati in polizza e, se sono state inserite altre garanzie oltre alla Responsabilità civile Auto, indennizza i danni subiti entro la somma assicurata e concordata con il contraente.

MASSIMALI

Il massimali minimi previsti dalla legge sono:

- € 6.070.000 per danni a persone e € 1.220.000 per danni a cose

Accettando di pagare un premio più alto si possono scegliere massimali più elevati:

- Massimale unico € 7.290.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose

- Massimale unico € 10.000.000/sinistro per danni a persone e per danni a cose

GARANZIE ESTESE	<p>Estensioni sempre comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private - i danni causati a terzi dall'eventuale rimorchio agganciato al veicolo assicurato durante la circolazione - la responsabilità del contraente/proprietario e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente causati a terzi per le operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici
TIPO DI GUIDA	<p>La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche dei conducenti:</p> <p>Guida libera: qualsiasi conducente, purché abilitato, può guidare il veicolo</p> <p>Conducente esperto: la guida del veicolo è consentita solo a conducenti di età non inferiore ai 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa che le compete per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino ad un massimo di € 10.000,00</p>

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

OPZIONI	Non sono previste opzioni che consentono uno sconto sul premio
----------------	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

RINUNCIA ALLA RIVALSA	<p>La garanzia protegge l'assicurato dalla rivalsa di Dallbogg quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il conducente coinvolto in un sinistro con responsabilità è stato trovato in stato di ebbrezza o sotto influsso di sostanze stupefacenti (la rivalsa viene comunque esercitata se il conducente è affetto da etilismo e tossicodipendenza) - il sinistro è avvenuto durante la circolazione dell'auto non ancora in regola con la revisione, purché successivamente rinnovata regolarmente - Il conducente non ha rinnovato la patente o era in procinto del rilascio - per i danni subiti dai terzi responsabili qualora il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione <p>La rinuncia è condizionata e prevede, in alcuni casi, una rivalsa limitata ad € 2.500,00</p>
------------------------------	--

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	<p>PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA</p> <p>X • durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente.</p> <p>PER I VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE</p> <p>X • se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il veicolo non è guidato dal Proprietario, da un suo dipendente autorizzato o da un suo collaboratore legittimamente abilitato alla guida (legge 21/1992).</p> <p>PER I VEICOLI CON TARGA IN PROVA</p> <p>X • (art. 98 del Codice della Strada e successive modifiche), se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano l'utilizzo.</p>
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Dove vale la copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	<p>Denuncia di sinistro: È fatto obbligo di comunicare il sinistro alla Società entro tre giorni dall'evento o da quando se ne è avuta conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.</p> <p>La denuncia di sinistro è sempre obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità.</p> <p>La modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro è seguente: via email a sinistri@dallboog.it</p> <p>Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di furto la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'autorità competente subito dopo il fatto.</p> <p>Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente autorità locale sia a quella italiana.</p> <p>In caso di incidente avvenuto: in Italia e causato da un veicolo immatricolato all'estero, il risarcimento danni va richiesto con raccomandata AR all'Ufficio Centrale Italiano (UCI), Corso Sempione 39- 20145 Milano.</p> <p>all'estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, per il risarcimento dei danni subiti ci può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.</p> <p>Con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta all'Impresa designata da Fondo Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap s.p.a. (Concessionaria Servizi Pubblici) www.consap.it.</p> <p>Indicare i termini e le modalità per l'inoltro della denuncia di sinistro all'impresa di assicurazione e della richiesta di risarcimento.</p> <p>Segnalare i casi in cui è attivabile la procedura di risarcimento diretto, i casi in cui la richiesta deve essere indirizzata alla compagnia di controparte, e i casi in cui deve essere indirizzata alla CONSAP.</p>
RIMBORSO DEL SINISTRO PER EVITARE IL MALUS	<p>È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e / o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive offrendo alla società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.</p>
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	<p>L'impresa deve formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti.</p>
PRESCRIZIONE	<p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Il Cliente ha diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto in tutti i casi di cessazione del rischio. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione.
Risarcimento	La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se: • i veicoli coinvolti sono più di due; • uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it .



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non è consentita la sospensione dei contratti di durata inferiore all'anno, né di quelli relativi a ciclomotori, veicoli di interesse storico e polizze flotta; la sospensione non è possibile neppure in caso di furto, che costituisce ai sensi delle pattuizioni precedenti causa di risoluzione del contratto. La sospensione postula la cessazione temporanea di ogni garanzia di cui al presente contratto. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi per i motocicli e ad un mese per tutti gli altri veicoli sospendibili, la Società non procede alla proroga della scadenza, né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.



Come posso disdire la polizza?

Disdetta	Il contratto non necessita di tua preventiva disdetta, in quanto non prevede il tacito rinnovo. Puoi inoltre annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita (o consegna in conto vendita), furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte.
Clausola di tacito rinnovo	L'assicurazione obbligatoria per la RC Auto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, si risolve quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta. Non è previsto il tacito rinnovo anche per i rischi accessori eventualmente acquistati (es. incendio e furto, kasko, ecc.).
Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a INSURANCE JOINT-STOCK COMPANY DALLBOGG Life & Health - AD One G.M. Dimitrov blvd. 1172 - SOFIA BULGARIA
Risoluzione	Furto od appropriazione indebita del veicolo assicurato, ovvero per distruzione, esportazione definitiva, ovvero per demolizione del veicolo assicurato. Alla perdita di possesso per appropriazione indebita.

Annullamento	Puoi inoltre annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita (o consegna in conto vendita), furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto di eventuali contributi e/o imposte.
---------------------	---



A chi è rivolto questo prodotto?

Il contratto è rivolto ai proprietari o utilizzatori di autovetture poste in circolazione su aree ad uso pubblico, per le quali vige l'obbligo legale di assicurazione.



Quali costi devo sostenere?

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Dallbogg all'Intermediario.

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per e-mail: reclami@dallbogg.it</p> <p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Diodea Italy S.r.l. Via Arno n. 74 – 00198 Roma</p> <p>Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.dallbogg.it sezione dedicata ai Reclami</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> il numero di polizza o il numero di sinistro; il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internalmarket/finnet/index_en.htm).</p> <p>In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauriva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:


Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	<p>L'esperimento dell'azione giudiziaria è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di un legale.</p> <p>L'esperimento dell'azione giudiziaria per far valere la sua pretesa è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di un legale. La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a: e-mail reclami@dallbogg.it</p> <p>Nei casi particolari di contenzioso RCA previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica.</p>
Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE

Trovi di seguito alcuni consigli che ti raccomandiamo di seguire e poche semplici procedure per affrontare in modo corretto l'incidente.

- 🚗 Segnala subito l'incidente posizionando il triangolo e nel farlo indossa il giubbotto di segnalazione;
- 🚗 Prima di spostare i veicoli, scatta fotografie che possano aiutare a comprendere la dinamica dell'incidente;
- 🚗 Recupera il Certificato di assicurazione tuo e della controparte per non sbagliare la compilazione del modulo. È importante che questi dati vengano inseriti correttamente;
- 🚗 Compila il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) in tutte le sue parti;
- 🚗 Firma il modulo CAI e fai firmare anche l'altro conducente (se possibile);
- 🚗 Scatta una foto con il tuo smartphone al modulo di constatazione amichevole compilato e firmato. Controlla che tutti i dati siano a fuoco e ben visibili, firme comprese. Perché la copia sia valida il modulo deve rientrare in un'unica immagine;
- 🚗 Verifica la presenza di testimoni, chiedi le loro generalità e il numero di telefono per poterli contattare anche in seguito;
- 🚗 In presenza di feriti, anche non gravi, puoi chiamare le autorità;
- 🚗 Ricordati di denunciare subito l'incidente inviando la foto a sinistriddallbogg@legalmail.it.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

MOTOCICLI E CICLOMOTORI

ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITA' CIVILE
MOTOVEICOLI

Edizione 06/2020



INSURANCE

INDICE DEI CONTENUTI

Glossario	2
Condizioni Generali di Assicurazione	3
ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; diminuzione od aggravamento del rischio	3
ART. 2 - Estensione territoriale e legge applicabile	4
ART. 3 - Durata del contratto, decorrenza della garanzia e pagamento del premio; proposta di rinnovo	4
ART. 4 - Gestione del contratto	5
ART. 5 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato in caso di sinistro	7
ART. 6 - Modifiche dell'assicurazione	7
ART. 7 - Assicurazione presso diversi assicuratori	7
ART. 8 - Oneri fiscali	8
ART. 9 - Foro competente	8
ART. 10 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	8
ART. 11 - Reclami	8
ART. 12 - Rinvio alle norme di legge	9
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (c.d. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA)	9
ART. 13 - Oggetto dell'assicurazione	9
ART. 14 - Ricorso terzi da incendio	9
ART. 15 - Esclusioni e rivalsa e tipi di guida	10
Art. 16 - Modalità per la denuncia dei sinistri; gestione delle vertenze	11
Art. 17 - Attestazione dello stato di rischio	11
CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE FORME TARIFFARIE	14
Art. 18 - Formula tariffaria	14

GLOSSARIO

Accessorio – Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- a. accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo di base di listino;
- b. optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.

Antifurto satellitare – Tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS.

Apparecchi Audio-Fonovisivi – Radio, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori e altri similari, integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico.

Sono in ogni modo esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

Assicurato: il soggetto i cui interesse e patrimonio sono protetti dall'assicurazione nei limiti di legge e di cui al presente contratto di assicurazione; nel contratto RCA, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è protetta dal contratto in tali limiti.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atto Vandalico – Danneggiamento o deturpamento del veicolo per puro piacere di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 del Codice Penale.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto all'attestato di rischio,

Attestato di rischio: documento che riporta il numero dei sinistri denunciati negli ultimi anni assicurativi di cui al periodo di osservazione, ai sensi del provvedimento IVASS del 16 aprile 2018, da chi abbia sottoscritto una polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli e motoveicoli (RCA).

Bagaglio – Valigie, borse, sacchi, zaini e pacchi che si trovino a bordo del veicolo a loro contenuto.

Beneficiario: soggetto diverso dall'assicurato che ha diritto di esercitare i diritti di cui al contratto di assicurazione.

Certificato di Assicurazione: il documento, anche dematerializzato, che attesta la sottoscrizione del contratto di assicurazione RCA.

Certificato di collaudo – Il documento rilasciato dall'installatore, che attesta l'installazione ed il corretto funzionamento del sistema di sicurezza satellitare o radiofrequenza.

Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde): il certificato che attesta in quali stati esteri vale il contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

Codice della Strada (CdS): il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e ss mm ii.

Codice delle Assicurazioni (CAP): il Codice delle Assicurazioni Private, il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e ss mm ii.

CONSAP (Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici): l'Ente Gestore della Stanza di Compensazione.

Contraente: la persona fisica o giuridica od il soggetto avente personalità giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

CU: la classe di Conversione Universale, disciplinata dal Regolamento n. 4 del 4 agosto 2006 dell'IVASS in applicazione dell'art. 134 del CAP.

Danno – Diminuzione patrimoniale subita dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

Danno parziale – Danno le cui spese di riparazione sono inferiori al valore commerciale che il veicolo aveva nel momento in cui si è verificato il sinistro.

Danno totale – Danno le cui spese di riparazione sono uguali o superiori al valore commerciale che il veicolo aveva nel momento in cui si è verificato il sinistro.

Dolo: la volontarietà della condotta. In caso di sinistro la volontarietà di provocare l'evento.

Franchigia: quota parte del danno, ove contrattualmente stabilita, che rimane a carico dell'assicurato.

Massimale: la massima esposizione dell'assicurazione in caso di sinistro, di cui all'art. 128 del CAP ovvero le maggiori somme pattuite contrattualmente con il Contraente / Assicurato.

Parti: soggetti destinatari della disciplina contrattuale, cioè Contraente / Società. **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Pubblico Registro Automobilistico (PRA): il Pubblico Registro di cui al R.D.L. n. 436 del 15 marzo 1927 e di cui agli artt. 815, 2684 e 2810 del Codice Civile.

Proprietario: l'intestatario al PRA, colui che risulti quale conduttore per locazione finanziaria o colui che possa legittimamente dimostrare la proprietà.

Responsabilità: il fatto doloso o colposo, che obbliga al risarcimento del danno.

Responsabilità principale: la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei soggetti coinvolti nel sinistro.

Responsabilità paritaria: presunta nel caso di collisione fra veicoli senza guida di rotaia dall'art. 2054 del Codice Civile; è quella attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Responsabilità minoritaria: è quella attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Risarcimento: la somma dovuta dalla società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento Diretto: il risarcimento dovuto dalla Società al danneggiato, proprio assicurato, che si ritiene non responsabile, in tutto od in parte, come disposto dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 e dall'art. 149 CAP e nei limiti di cui alla percentuale di responsabilità e di cui a dette norme. **La Società, non avendo sede legale in Italia ed operando in regime di libera prestazione di servizi, non ha aderito, in conformità alla Convenzione CARD, art. 2 n. 1 secondo comma, alla procedura per il Risarcimento Diretto.**

Rivalsa verso l'assicurato: diritto della Società di recuperare in tutto od in parte nei confronti del Contraente / Assicurato l'importo pagato a terzi danneggiati, nel caso in cui avrebbe diritto a rifiutare od a ridurre la propria prestazione.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Società: Insurance JSC DallBogg: Life & Health, Trade Registry UIN 200299615, VAT number BG200299615.

Struttura Organizzativa: La struttura di Infodrive Srl con sede in Roma – Piazza Marconi n. 15 –, costituita da: sistemi, reti, responsabili e personale (tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Veicolo: uno dei beni mobili registrati per cui è previsto l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile ai sensi degli artt. 122 e 123 CAP.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; diminuzione od aggravamento del rischio

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente, che con la firma della polizza ne conferma la veridicità e se ne assume la responsabilità, in conformità al disposto di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Ai fini dell'applicazione di dette norme nella polizza sottoscritta dal Contraente sono individuati ed esplicitati gli elementi che la Società ritiene influenti in ordine alla valutazione del rischio. L'individuazione di detti elementi non ha, peraltro, valore di elencazione tassativa.

Avvertenza: le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato, anche colpose, relative a circostanze che influiscono

sulla valutazione del rischio e / o sul calcolo del premio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché, nell'ambito della garanzia per la responsabilità civile, il diritto della Società ad esercitare azione di rivalsa totale o parziale, nonché la cessazione stessa del contratto di assicurazione.

La Società ha il diritto di esercizio della rivalsa, ai sensi dell'art. 144 n. 2 CAP, nei confronti del Contraente / Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in forza dell'inopponibilità delle eccezioni di cui a detta norma di legge.

In relazione alla assicurazione sulla responsabilità civile, il Contraente deve comunicare alla Società ogni variazione degli elementi, indicati nella polizza, influenti sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio (c.d. aggravamento del rischio), così come ogni eventuale variazione della residenza dell'intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato o del Contraente se diverso.

L'inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; nell'ambito del contratto per la responsabilità civile verso terzi, la Società in tali casi potrà esercitare il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 n. 2 CAP per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in forza dell'inopponibilità delle eccezioni di cui a detta norma di legge.

Nell'ipotesi di diminuzione del rischio (eccezion fatta per quanto previsto per l'ipotesi di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato) la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ex art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al diritto di recesso.

ART. 2 - Estensione territoriale e legge applicabile

Il presente contratto è interamente regolato dalla legge italiana.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello stato di Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e negli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti stati: Svizzera, Principato di Monaco, stati dell'Islanda e della Norvegia, Lichtenstein, Andorra e Serbia.

L'assicurazione vale comunque per tutti gli stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. La Società rilascia tale Certificato a richiesta del Contraente riservandosi, peraltro, di modificare l'elenco dei paesi per i quali lo stesso è valido. La garanzia è operante secondo condizioni termini e limiti (massimali) delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCAuto, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati premio o rata di premio. Nell'ipotesi di applicazione dell'art. 1901 del Codice Civile, la garanzia è operante sino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo dopo il termine finale del contratto e / o del periodo di assicurazione.

Qualora il contratto in relazione al quale è stata rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione o comunque in data anteriore alla scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; nell'ipotesi di mancato rispetto di tale obbligo, la Società si riserva di esercitare il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 n. 2 CAP per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in forza dell'inopponibilità delle eccezioni di cui a detta norma di legge.

ART. 3 - Durata del contratto, decorrenza della garanzia e pagamento del premio; proposta di rinnovo

La copertura assicurativa Auto ha durata annuale o, relativamente al prodotto CVT e su richiesta dell'assicurato ed adeguamento del premio, durata ultra annuale (anche per frazione di anno).

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono state pagate; **altrimenti l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio ovvero della rata di premio.**

Il contratto cesserà di efficacia a decorrere dal termine finale, essendo esplicitamente escluso il tacito rinnovo. Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile e dell'art. 170bis del CAP ed onde consentire al Contraente il rinnovo ovvero la stipula di polizza a copertura del medesimo rischio con altra società, l'assicurazione RCAuto sarà comunque operante sino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo al termine finale del presente contratto ovvero alla scadenza del pagamento della rata di premio. Nell'ipotesi di rinnovo il termine iniziale del contratto sarà quello del termine finale indipendentemente dal giorno di pagamento del premio.

Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:

- assegno bancario postale o circolare recante clausola di non trasferibilità, intestato alla Società ovvero all'intermediario espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario od altro mezzo di pagamento bancario o postale ovvero sistema di pagamento elettronico, se il relativo supporto è previsto tramite l'intermediario;
- per contanti, sino ad un limite su base annua di € 3.000,00 (tremila/00) per la garanzia RCAuto.

I premi debbono essere pagati all'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato ovvero direttamente alla Società.

Il premio è sempre interamente dovuto, anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.

Fermo quanto previsto dai commi che precedono e che il presente contratto non è tacitamente rinnovabile, la Società potrà formulare al Contraente una proposta di rinnovo del contratto, mettendo a disposizione del Contraente l'indicazione del nuovo premio per l'annualità successiva, per le medesime condizioni e garanzie di cui al contratto cessato. La volontà del Contraente di procedere al rinnovo del contratto si considererà esplicitata per il tramite del pagamento del premio nel termine di

quindici giorni successivi alla scadenza del contratto. Nell'assicurazione per la responsabilità civile la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione è regolata dall'art. 2952 del Codice Civile. In particolare: i) il diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalla scadenza; ii) gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento (in qualsiasi forma) all'assicurato ovvero ha promosso contro di questi l'azione; iii) nell'assicurazione per la responsabilità civile il termine di due anni è sospeso dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questi l'azione.

ART. 4 - Gestione del contratto

1. Trasferimento della proprietà del veicolo / cessazione della qualifica di intestatario al PRA

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo i) il certificato di assicurazione, ii) il contrassegno se non dematerializzato e iii) la Carta Verde. La Società in tale ipotesi adotterà una delle seguenti soluzioni su richiesta del Contraente:

- Sostituzione del veicolo assicurato con altro veicolo

Qualora l'Assicurato che ha alienato il veicolo chieda che il contratto venga reso valido per altro veicolo di sua proprietà / di cui sia intestatario al PRA, ovvero per altro veicolo non precedentemente assicurato di proprietà del coniuge in comunione dei beni o, in caso di società di persone, di una o più delle persone che la compongono e viceversa, si procederà al passaggio del contratto ed al conguaglio del maggior premio eventualmente dovuto sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito ed al rilascio di nuovo certificato, contrassegno se non dematerializzato e carta verde. Eventualmente la Società provvederà al rimborso dell'eventuale parte di premio eccedente, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale; detta ipotesi non interrompe il periodo di osservazione in corso e resta ferma la scadenza annuale ovvero quella maggiore pattuita.

- Cointestazione della proprietà del veicolo senza sostituzione dello stesso

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, la Società procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuovo certificato, mantenendo in capo al nuovo proprietario del veicolo il diritto alla conservazione della classe di merito vigente sul contratto sostituito. Diversamente, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da un singolo proprietario ad una pluralità di intestatari, la Società procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuovo certificato, dell'eventuale contrassegno se non dematerializzato e della carta verde come stabilito nella ipotesi indicata al punto che segue.

- Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con contestuale cessione del contratto di assicurazione, la Società, previa **comunicazione relativa alla cessione da parte del venditore cedente e previa** restituzione del certificato, dell'eventuale contrassegno se non dematerializzato e della carta verde, prenderà atto della cessione mediante l'emissione di appendice o nuova polizza, rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti.

Per i contratti con frazionamento del premio, l'alienante è tenuto al pagamento delle rate di premio fino al momento della predetta comunicazione.

Il contratto ceduto si estingue alla prima scadenza di anno o frazione di anno. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. Non sono ammesse sospensioni, né variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

- Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Contraente documenti l'avvenuta alienazione del veicolo, la Società provvederà - a decorrere dal giorno in cui il Contraente consegna la predetta documentazione e restituisce il certificato, l'eventuale contrassegno se non dematerializzato e la carta verde - all'annullamento del contratto e alla restituzione al Contraente:

- della parte di premio relativo alla garanzia di responsabilità civile corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alle garanzie accessorie **che non siano state oggetto di sinistri** nel periodo di assicurazione in corso.

Per i contratti con frazionamento del premio, la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

- Sospensione del contratto

In caso di alienazione del veicolo senza sostituzione con un altro o senza cessione del contratto, è ammessa la sospensione della garanzia.

Il Contraente che intende procedere alla sospensione del contratto, ne ha facoltà regolata come segue.

Le disposizioni del presente articolo si intendono valide - in quanto applicabili - anche nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato in conto vendita.

4.2 Risoluzione del contratto per furto od appropriazione indebita del veicolo assicurato, ovvero per distruzione, esportazione definitiva, ovvero per demolizione del veicolo assicurato

In caso di furto o di appropriazione indebita del veicolo, il Contraente deve darne immediato avviso alla Società, fornendo copia della relativa denuncia presentata innanzi l'Autorità Competente.

A partire dalle ore 24.00 del giorno della denuncia la Società provvede all'annullamento del contratto ed alla restituzione al Contraente della parte di premio non usufruita relativa alla garanzia per la responsabilità civile corrisposta, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. I danni eventualmente causati dal veicolo in data successiva alla data di annullamento del contratto sono posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in conformità e nei limiti di cui all'art. 283 CAP.

Relativamente alla perdita di possesso per appropriazione indebita, la Società darà corso all'annullamento del contratto solo ove sussistano e siano chiaramente documentati i presupposti del reato e, pertanto, sussista la prova che la circolazione del veicolo avvenga senza il consenso dell'Assicurato.

Nel caso di cessazione del rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del PRA a certificazione dell'avvenuta restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Per i ciclomotori privi del certificato di circolazione di cui alla legge 120 / 2010, il Contraente è altresì tenuto a dichiarare, attestando di essere edotto delle conseguenze di legge per le false dichiarazioni, per iscritto e sotto la propria responsabilità l'avvenuta demolizione ovvero definitiva esportazione del veicolo. Nella sola ipotesi di demolizione il Contraente è altresì onerato dell'obbligo di consegnare alla Società il certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997.

In tutte tali ipotesi il Contraente è tenuto a consegnare certificato di assicurazione, eventuale contrassegno se non dematerializzato e carta verde.

Nelle ipotesi di distruzione, demolizione ovvero esportazione definitiva del veicolo la Società adatterà una delle soluzioni che seguono:

- Sostituzione con altro veicolo

Qualora il Contraente chieda che il contratto stipulato per il veicolo distrutto, demolito, esportato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà ovvero per altro veicolo non precedentemente assicurato di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni ovvero in caso di società di persone di una o più persone che la compongono e viceversa, si procederà al conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata dalla Società al contratto sostituito ed al rilascio di nuovo certificato e carta verde.

- Risoluzione del contratto

A partire dalle ore 24.00 del giorno della consegna dei documenti di cui sopra la Società provvede all'annullamento del contratto ed alla restituzione al Contraente della parte di premio non usufruita relativa alla garanzia per la responsabilità civile corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

- È ammessa la sospensione del contratto, regolata come segue.

4.3 - Sospensione del contratto

Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto deve darne formale comunicazione alla Società, restituendo certificato, nonché eventuale contrassegno se non dematerializzato e carta verde. La sospensione ha inizio dalla data di consegna dei predetti documenti. Il contratto relativo al rischio per la responsabilità civile in corso al momento della sospensione dovrà avere durata non inferiore ad un giorno; dal momento dell'inizio del periodo di copertura viene sospeso il periodo di sospensione che inizierà a decorrere di nuovo al momento di riattivazione della garanzia.

Non è consentita la sospensione dei contratti di durata inferiore all'anno, né di quelli relativi a ciclomotori, veicoli di interesse storico e polizze flotta; la sospensione non è possibile neppure in caso di furto, che costituisce ai sensi delle pattuizioni precedenti causa di risoluzione del contratto. La sospensione postula la cessazione temporanea di ogni garanzia di cui al presente contratto.

La riattivazione avviene tramite sostituzione del contratto, a condizione che siano rimasti invariati il proprietario ed il Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest'ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all'estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso è applicata la **tariffa mantenendo in vigore quella sul contratto sospeso** e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi per i motocicli e ad un mese per tutti gli altri veicoli sospendibili.

Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di responsabilità civile. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi per i motocicli e ad un mese per tutti gli altri veicoli sospendibili, la Società non procede alla proroga della scadenza, né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.

Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si risolve e la parte di premio non goduta resta acquisita alla Società; se il Contraente, entro l'anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all'avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, il contratto viene risolto (come disciplinato negli artt. 5.4 e 7.2) dal giorno successivo a quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 5 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento dell'obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.

Riferimenti: **DIODEA ITALY S.r.l., Via Arno 74 – 00198 Roma; pec sinistridallbogg@legalmail.it**

ART. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere stipulate e provate per iscritto.

ART. 7 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il contraente e/o l'assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio.

In caso di sinistro, il contraente e/o l'assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri: a norma dell'art. 1910 del Codice Civile può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Se il contraente e/o l'assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, l'impresa non è tenuta a pagare l'indennizzo.

ART. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente / Assicurato.

ART. 9 - Foro competente

Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente.

ART. 10 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio della procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli organismi di mediazione della provincia di residenza dell'Assicurato o comunque più vicini alla residenza dell'Assicurato.

La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri R.C.Auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell'informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L'Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a € 15.000,00 - sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell'importo offerto dall'Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l'Assicurato può rivolgersi ad un'associazione dei consumatori (aderiscono all'accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L'associazione provvederà a contattare l'Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni.

ART. 11 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Diodea Italy S.r.l..

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è:

DIODEA ITALY S.r.l., Via Arno 74 – 00198 Roma; pec reclamidallbogg@legalmail.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internalmarket/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

L'esperimento dell'azione giudiziaria per far valere la sua pretesa è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita

con l'assistenza di un legale. La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a: **DIODEA ITALY S.r.l., Via Arno 74 – 00198 Roma; pec reclamidallbogg@legalmail.it**

Nei casi particolari di contenzioso RCA previsti dall'Accordo RCAuto del 2001 con le Associazioni dei Consumatori è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica.

ART. 12 - Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana e, pertanto, ad esso si applicano, tra le altre, anche le disposizioni in materia di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014 n. 132. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Resta inteso inoltre che si applicano direttamente al presente contratto - anche a modificazione e abrogazione delle Condizioni Generali di Assicurazione - tutte le leggi e i regolamenti, nonché le disposizioni cogenti dell'IVASS, che entreranno in vigore durante il periodo di validità del contratto medesimo, in particolare le norme e i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni Private.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (c.d. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA)

ART. 13 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme del CAP, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti (massimali) convenuti, che non possono essere inferiori ai minimi di legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, **fatto salvo il disposto al riguardo dell'art. 15**, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni. In questi casi, i massimali assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Per il traino di carrelli appendice (cioè senza targa propria) e per il traino di rimorchi con targa propria non è prevista una maggiorazione del premio.

ART. 14 - Ricorso terzi da incendio

In caso di responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano sinistro da circolazione di cui al CAP, la Società tiene indenne l'assicurato medesimo **sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a € 100.000,00**.

In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della responsabilità civile auto.

La garanzia è prestata anche per il rischio in luoghi privati.

La presente garanzia è operante solo nell'ipotesi in cui il veicolo sia in fase anche statica di circolazione.

Ai fini della presente garanzia si intende richiamato ed operativo il disposto di cui all'art. 129 CAP "Soggetti Esclusi dall'Assicurazione".

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato avesse in consegna o custodia ovvero detenesse a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

ART. 15 - Esclusioni e rivalsa e tipi di guida

15.1 Esclusioni e rivalsa

Premesso che il limite assuntivo del massimale della polizza RCA è pari a € 10.000.000,00, riportiamo l'elenco delle esclusioni.

Quindi l'assicurazione non è operante e pertanto la Società, ricorrendone i presupposti che seguono ed in tutti gli altri casi in cui siano applicabili gli artt 143 e / o 144 CAP, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo / ai terzi in conseguenza dell'inopponibilità a detto soggetto / detti soggetti delle esclusioni di operatività di cui alla citata norma:

- partecipazione a gare, test di corsa e competizioni sportive;
- autocorriere, autobus, tram e qualsiasi veicolo su binari e / o cavi e / o non su terraferma;
- uso di qualsiasi veicolo il cui uso principale è:
 - o trasporto di materiale altamente esplosivo come nitroglicerina, dinamite e /o qualsiasi esplosivo simile;
 - o trasporto di massa di qualsiasi materiale infiammabile (l'uso di camion cisterna per il trasporto di olio combustibile per l'uso proprio dell'originale assicurato non è escluso);
 - o trasporto di liquidi o gas chimici, in forma compressa e / o gassosa;
 - o veicoli speciali utilizzati come impianti e attrezzatura dei cantieri, non su strada pubblica;
 - o veicoli di servizio aeroportuale;
 - o perdite avvenute in quelle parti dell'aeroporto all quali il pubblico non ha accessibilità veicolare libera e / o qualsiasi perdita e / o incidente che coinvolge linee aeree commerciali;
 - o veicoli specificatamente progettati o adattati ad uso militare e / o delle forze dell'ordine;
 - o veicoli di pubblico servizio di emergenza (autobulanze);
 - o sinistri riportati sotto la legislazione nazionale, coprendo l'adozione della Direttiva Europea riguardante la responsabilità ambientale con riguardo alla prevenzione e rimedio dei danni ambientali (Direttiva 2004/35/EC e Direttiva 2006/21/EC);
 - o navi, aerei e hovercraft;
 - o autobus di pubblico servizio, taxi e veicoli autonoleggio con e senza conducente;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore ovvero se conduce veicolo per il quale la sua abilitazione alla guida non è idonea ovvero se il titolo abilitativo alla guida è sospeso, ritirato ovvero revocato; a parziale deroga l'assicurazione è operante per l'ipotesi di guida con patente scaduta, ma per la quale al momento del sinistro sussista ogni requisito per il rinnovo e che detto rinnovo avvenga entro tre mesi dalla data del sinistro, a meno che il rinnovo non sia impedito dalle conseguenze del sinistro;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente comprovato da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- nel caso di circolazione dell'autoveicolo all'interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare;
- nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell'autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza ovvero sotto l'influenza di sostanze psicotrope o stupefacenti o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni di cui agli artt 186, n. 7 e 187, n. 8 del CdS;
- partecipazione a gare e competizioni sportive;
- veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo.

15.2 Tipi di guida

- Guida libera: la garanzia opera in assenza di dichiarazione dell'Assicurato di trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti che seguono a prescindere, ferme le esclusioni di cui sopra, di chi sia alla guida del veicolo, anche se occasionale e a prescindere dall'età.
- Conducente esperto: la garanzia opera se al momento del sinistro vi è un conducente qualunque, anche occasionale, di età non inferiore ai 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.

Se al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovi una persona con caratteristiche diverse da quelle di cui sopra, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati e le esclusioni di cui sopra, l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa che le compete per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino ad un massimo di € 10.000,00.

Nei casi di cui sopra in cui è previsto il diritto della Società ad esercitare la rivalsa, la Società non potrà esercitare tale diritto se l'utilizzo del veicolo assicurato da soggetto che non rivesta le richieste qualifiche è stato dovuto a stato di necessità e / o nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione o custodia del veicolo stesso.

Art. 16 - Modalità per la denuncia dei sinistri; gestione delle vertenze

Richiamato il generale disposto di cui all'art. 5, si precisa che la denuncia deve essere redatta e presentata sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 del CAP e del Regolamento IVASS n. 13 del 6 febbraio 2008 e ss mm ii, "Modello di constatazione amichevole di incidente", e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesti nel modello stesso.

Riferimenti: **DIODEA ITALY S.r.l., Via Arno 74 – 00198 Roma; pec sinistriddallbogg@legalmail.it**

La denuncia deve essere presentata entro tre giorni dall'avvenimento del sinistro ovvero dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. Alla stessa devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nell'ipotesi di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro e / o nell'invio della documentazione di cui al comma che precede, la Società avrà facoltà di esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art. 144 CAP nei limiti del pregiudizio sofferto. La Società assume **fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione** a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze, in qualsiasi sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra legali e tecnici, **avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato.** La Società ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino alla tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce in nessun caso od ipotesi le spese incontrate e sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 17 - Attestazione dello stato di rischio

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9 del 15 maggio 2015 e n. 35 del 19 giugno 2015, come modificati dal Provvedimento n. 71 del 19 aprile 2018, in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto e comunque nel caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, la Società consegna per via telematica, indipendentemente dalla forma tariffaria, l'attestazione sullo stato del rischio al Contraente, elaborato secondo i criteri di cui alle ridette fonti, e, se persona diversa, all'avente diritto, ovvero:

- a) il proprietario del veicolo;
- b) l'usufruttuario;
- c) l'acquirente con patto di riservato dominio;
- d) il locatario nel caso di veicolo concesso in locazione finanziaria.

L'attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la messa a disposizione dello stesso nell'area riservata del sito web della società, www.dallbogg.it, secondo le indicazioni di cui all'apposita pagina informativa dedicata. Per i contratti relativi a flotte di veicoli a motore, la consegna telematica avviene su richiesta del Contraente con le medesime modalità di cui al comma terzo dell'art. 7 del Regolamento IVASS del 9 maggio 2015, con le modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà tenere evidenza.

In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo utile risultante sulla carta di circolazione.

L'attestazione contiene:

- la denominazione della Società;
- per il Contraente, il nome e cognome se persona fisica, la denominazione o ragione sociale se persona giuridica ed il codice fiscale;
- per l'avente diritto i medesimi dati di cui al precedente punto;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto;
- la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione a prescindere dalla formula tariffaria con cui sia stato sottoscritto il contratto;
- una tabella di sinistrosità pregressa riportante l'indicazione del numero di sinistri pagati anche a titolo parziale nel lasso di tempo di cui al provvedimento IVASS del 16 aprile 2018, con distinta indicazione del numero di sinistri con responsabilità principale e del numero di sinistri con responsabilità paritaria per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- gli eventuali importi delle franchigie, richieste dalla Società e non corrisposte dall'Assicurato;
- nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4bis del CAP, l'attestato dovrà contenerne indicazione; tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo;
- il codice identificativo univoco del rischio (IUR) determinato dall'abbinamento fra il proprietario, od altro avente diritto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, e ciascun veicolo di proprietà ovvero detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce all'avente diritto.

In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente, anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.

La Società garantisce all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'attestato di rischio per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualsiasi momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1bis, del CAP. In tal caso, la Società consegna, per via telematica, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati **non possono** essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.


La Società non mette a disposizione l'attestazione con le modalità di cui sopra, fatto salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all'estero;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto o rapina del veicolo.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese di assicurazione, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Impresa Delegataria.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis – Legge n° 40/2007 in caso di cessazione del rischio assicurato, debitamente documentato, di sospensione senza riattivazione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

La Società è obbligata a memorizzare i dati contenuti nell'attestazione dello stato di rischio fra i quali la classe CU, quando richiesta. In caso di mancanza della CU stessa, la Società è tenuta alla sua individuazione secondo i criteri disposti dall'allegato 2 del Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006 e successive integrazioni.



CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE FORME TARIFFARIE

Art. 18 - Formula tariffaria

1. **Forma Bonus Malus e periodo di osservazione**

La presente assicurazione è stipulata nella forma “ *Bonus Malus*” che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in presenza od in assenza di sinistri nel periodo di osservazione, inteso quale periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione nel tempo della classe di merito per effetto della sinistrosità.

Il periodo di osservazione per l'applicazione delle regole evolutive deve essere considerato:

- 1° periodo inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina **sessanta giorni** prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla **prima annualità di premio**;
- 2° periodo e periodi successivi hanno durata di **dodici mesi**, decorrono dalla scadenza del primo periodo di osservazione precedente e terminano **sessanta giorni** prima della scadenza contrattuale.

Ai sensi dell'art. 4 bis del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, come introdotto dal provvedimento n. 71 del 19 aprile 2018, le Imprese di assicurazione che alimentano la banca dati degli attestati di rischio comunicano le informazioni riguardanti i sinistri tardivi, intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati dopo il periodo di osservazione oppure pagati dopo la scadenza del contratto, laddove l'Assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri tardivi); il termine per l'iscrizione del sinistro tardivo nell'attestato è pari a cinque anni dal ricevimento della denuncia di sinistro o della richiesta di risarcimento del danno.

2. **Assegnazione della classe di merito Alla stipulazione del contratto.**

Per rinnovi ed evoluzione della classe di merito.

3. **Rimborso del sinistro**

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio e / o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella di riferimento, offrendo alla società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “GDPR”)

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”), Dallbogg (di seguito “Società”) in qualità di “Titolare” del trattamento, i cui elementi identificativi sono sotto indicati, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei Suoi dati personali (1).

A) **Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)**

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi servizi e prodotti connessi, come al fine di procedere all'attività di liquidazione dei sinistri, la Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Consenso - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Dati sensibili e giudiziari - Il consenso che Le chiediamo riguarda anche le eventuali categorie particolari di dati (“dati sensibili”) (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (“dati giudiziari”) (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale previste dal Regolamento per la protezione dei dati personali.

Ambito di circolazione “interna” dei dati a fini assicurativi - I dati possono essere utilizzati da personale della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.

Responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività strumentali per conto della Società, queste ultime agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento e sotto la direzione ed il controllo della Società (lettera b di nota 7 nonché nota 10).

Comunicazione a terzi della catena assicurativa - Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti come autonomi titolari appartenenti al settore assicurativo – come per la redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione - o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica. Tali soggetti operano in Italia o all'estero – sia in paesi UE che in paesi extra UE - come autonomi titolari, così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (7). In tal caso, l'attività di trattamento è oggetto di specifiche garanzie di protezione dei dati mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

Consenso per la catena assicurativa - Il consenso che Le chiediamo di esprimere riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a Insurance JSC Dallbogg: Life & Health, la cui sede: One Doctor G.M. Dimitrov blvd n. 1, 1172 – Sofia - Bulgaria.

Natura di fornitura di dati e consenso - Precisiamo che senza i Suoi dati ed il Suo consenso non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Trasferimento di dati all'estero per finalità assicurativa – Dato il carattere internazionale delle attività assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all'estero e trattati da entità terze, situate sul territorio dell'Unione europea e in paesi extra-Ue; in tali circostanze, i trasferimenti sono indirizzati ad entità terze che agiscono in totale autonomia come distinti titolari del trattamento (7) oppure sono effettuati per l'esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di responsabili del trattamento (lettera b di nota 7 nonché nota 10). In

entrambi i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto di specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l'adozione di clausole contrattuali ad hoc.

B) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Pertanto, Le chiediamo di esprimere il consenso facoltativo per il trattamento di Suoi dati non sensibili da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività di marketing diretto e promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi, manifestazioni a premi contattandola attraverso canali automatizzati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: email, SMS, MMS, fax, social) o canali tradizionali (telefonate da parte di un operatore o invio postale).

C) Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore

Poiché i dati personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto (A) possono essere già presenti nella banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, previo Suo esplicito consenso, potrà acquisire tramite procedura informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra. Qualora non intenda concedere il consenso a tale acquisizione automatica i dati verranno raccolti presso di Lei, da parte dell'operatore incaricato dall'intermediario collocatore, al momento della richiesta di stipulazione del contratto.

D) Comunicazione a terzi per finalità accessorie a quelle assicurative – Al fine di migliorare l'esecuzione del rapporto intercorrente con la Società ovvero per agevolare l'accesso a servizi strumentali e accessori a quelli assicurativi, i Suoi dati personali non rientranti nelle categorie di dati sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti terzi che, nell'erogazione dei servizi connessi alle predette finalità, agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati, ma avrà effetto solo sui servizi accessori. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati. L'elenco completo e aggiornato di tali soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo a Insurance JSC DallBogg: Life & Health, One Doctor G.M. Dimitrov blvd n. 1, 1172 - Sofia Bulgaria.

E) Categorie di dati trattati

I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti precedenti, rientrano nelle seguenti categorie:

- dati anagrafici;
- dati economici;
- dati sensibili;
- dati giudiziari.

F) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati ⁽⁹⁾ dalla nostra Società – titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali, partecipazioni a manifestazioni a premi; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all'estero – in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie contrattuali - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati solo da dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell'ambito delle specifiche funzioni assegnate e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di attività di intermediazione assicurativa a favore della Società oppure di natura tecnica od organizzativa ⁽¹⁰⁾, agendo come responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo della Società nella sua qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, quindi, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Insurance JSC DallBogg: Life & Health, One Doctor G.M. Dimitrov blvd n. 1, 1172 - Sofia Bulgaria ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

G) Conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella presente informativa, per l'espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti.

H) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di un legittimo interesse dei singoli titolari (17). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il riscontro con gli interessati, presso DallBogg. Con le predette modalità potrà, in qualsiasi momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge.

I) Titolare del trattamento

Titolari del trattamento dei dati personali è Insurance JSC DallBogg: Life & Health, email privacy@dallbogg.it

L) Data Protection Officer

L'Azienda si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data Protection Officer "DPO").

Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@dallbogg.it

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" - apponendo la Sua firma.

NOTE

1 Come previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7 punto d e punto e); altri soggetti pubblici (v. nota 7 punto f e punto g).

4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5 Cioè dati di cui all'art. 9 del Regolamento, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto),

società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;(v. tuttavia anche nota 10);

c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

d. ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

e. organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali:

- Assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma) per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi

- Assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;

- Assicurazioni furto: ULAV Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;

- Assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- Assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- Assicurazioni R.C. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati R.C. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima;

- Ufficio Centrale Italiano - UCI S.C.A.R.L. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

- Assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torre bianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;

f. CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private

e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137; quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria (Largo Bastia n° 35 Roma) in ottemperanza al D. Lgs. n° 231/2007, concernente la prevenzione e l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Casellario Centrale Infortuni (Via Roberto Ferruzzi, 38 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Piazza Augusto Imperatore, 27 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Casellario centrale dei Pensionati; Anagrafe tributaria (Via Mario Carucci, 99 - Roma) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); Organi di controllo, altre Autorità ed Agenzie Fiscali quali ad esempio: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS (Via del Quirinale 21 - Roma) e Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - Roma), Agenzia delle Entrate; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui alle lettere precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Titolare del Trattamento.

g. nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 -Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. stradale gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

8 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

9 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7 punto b).

11 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-21 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.

12 L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet.